

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-ter**  
**n. 17-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PIROVANO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**RAFFAELE IANNUZZI**

per il reato di cui agli articoli 81, 595, 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano  
il 13 gennaio 2006**

**Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2006**

ONOREVOLI SENATORI. – In data 13 gennaio 2006 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 9135/05 RGNR – 6693/05 RG GIP a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

I magistrati Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli, con atti separati, hanno querelato il senatore Raffaele Iannuzzi per il contenuto di due articoli di stampa pubblicati nel novembre 2004 ed asseritamente diffamatori in quanto ricostruirebbero la gestione della Procura della Repubblica di Palermo con «accanimento davvero persecutorio». Anche i direttori delle due pubblicazioni sono querelati per la responsabilità di cui all'art. 57 del codice penale.

Il primo dei due articoli fu pubblicato il 17 novembre 2004 su «Il Giornale» sotto il titolo «*Ecco come i pentiti dovevano "uccidere" Canale*»; il secondo fu pubblicato su «Panorama» del 25 novembre 2004 sotto il titolo «*A Palermo giustizia è (quasi) fatta*». Ambedue i querelanti lamentano che «i due articoli sono totalmente ed integralmente diffamatori, nel loro complessivo contenuto, nelle specifiche accuse, nelle falsate ricostruzioni di vicende complesse, nelle insinuazioni ed allusioni a responsabilità» ruotanti intorno alla gestione dei pentiti da parte della predetta Procura, con insinuazioni di estrema gravità su singoli episodi specifici.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano il 21 ottobre 2005, si contesta

la diffamazione a mezzo stampa aggravata e continuata, perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sarebbero stati attribuiti alle parti offese tra l'altro fatti determinati: questi spazierebbero dall'istigazione al suicidio del maresciallo Lombardo, al processo Andreotti, a presunti ostacoli che i querelanti avrebbero frapposto alla venuta in Italia del capomafia Badalamenti (nel timore che egli incrinasse la ricostruzione accusatoria contro Andreotti), all'ingiusta ed abusiva persecuzione del tenente Canale (non appena egli si mise in azione per difendere la memoria del cognato Lombardo), ai misteri del processo Andreotti (tra i quali anche il primo interrogatorio di Buscetta), alle imprese delittuose del pentito Di Maggio (che non sarebbero state impedito dai querelanti).

Nell'udienza preliminare (10 gennaio 2006) il senatore Iannuzzi è rimasto contumace; la sua difesa, però, ha invocato l'art. 68, primo comma della Costituzione, per cui il giudice – stralciata la posizione del senatore rispetto agli altri imputati – ha disposto la trasmissione degli atti al Senato per le valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 23 gennaio 2006 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 25 gennaio 2006.

\* \* \*

La battaglia politica che il senatore Iannuzzi conduce, sin dall'inizio del suo attuale mandato parlamentare, contro l'utilizzo dei «pentiti» nei processi penali permea tutta la sua attività parlamentare, oltre che quella

pubblicistica da lui esercitata da tempo a livello professionale. Assai significativamente egli sollecitò in atti formali l'interesse del Parlamento - sia nella veste della proposta di Commissione bicamerale di inchiesta (Disegno di legge n. 2292: «*Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia*», depositato sin dal 25 giugno 2003) sia nella veste della proposta di Commissione monocamerale di inchiesta (Documento XXII, n. 25: «*Proposta di inchiesta parlamentare del Senato sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia*», depositato il 19 febbraio 2004), in ambedue i casi assai anteriormente rispetto agli articoli oggetto del procedimento in questione - sulla gestione dei collaboratori di giustizia e sull'effetto pernicioso che da ciò ricade sulla correttezza della dialettica processuale e dei rapporti tra soggetti istituzionali (che, ovviamente, possono registrare divergenze in riferimento a tale utilizzo, come parrebbe essere stato il caso a Palermo).

In ambedue le relazioni (al disegno di legge ed al Documento, di cui il senatore Iannuzzi è primo firmatario) si legge tra l'altro: «Tropo spesso, infatti, su semplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia non suffragate da adeguate fonti di prova si sono costruite delle ipotesi accusatorie, che si sono dimostrate in seguito del tutto infondate, per quanto, anche a causa di alcune norme procedurali lesive del principio costituzionale del contraddittorio, non sia sempre agevole far prevalere nel processo la verità sulle falsità. Si ricorda, infatti, che in base alla vigente normativa sulla valutazione delle prove, ad esempio, è possibile condannare l'imputato sulla base di dichiarazioni di più collaboratori non supportate da altro riscontro: cosiddetta convergenza del molteplice. È un dato di fatto incontestabile che la gestione dei pentiti nelle inchieste di mafia - e, in particolare, in quelle che avrebbero dovuto accertare i rapporti di tale organizzazione criminale con la politica - ben più di

una volta ha assunto profili poco chiari. (...) La gestione dei pentiti, infatti, rappresenta forse il punto più delicato della strategia della lotta contro la mafia, in quanto la strumentalizzazione giudiziaria o politica (poco importa stabilire quale dei due profili prevalga, considerato che essi sono tra loro spesso intrecciati) di tale fenomeno finisce proprio per favorire la mafia, che alla legislazione dell'emergenza ha reagito proponendo dei "finti pentiti" con lo scopo di depistare le indagini. In altri casi, invece, le false accuse dei pentiti non sono dettate da una strategia della mafia, ma provengono da soggetti accusati di efferati delitti, che hanno un proprio interesse personale ad accusare altri soggetti (non importa se innocenti) al solo fine di ottenere per se stessi l'immunità per i delitti commessi e ingenti benefici economici. A tali strumentalizzazioni della mafia o dei singoli associati si deve aggiungere quella di alcuni magistrati che più di una volta hanno piegato indagini e procedimenti all'unico scopo di tenere in piedi un teorema accusatorio basato su dichiarazioni di pentiti compiacenti. In un'ottica realmente orientata verso l'obiettivo di sconfiggere la mafia appare del tutto evidente l'esigenza che la posizione di ogni singolo collaboratore sia vagliata e valutata con estrema cautela. Ma la realtà è ben diversa. La lotta alla mafia, infatti, è stata sinora caratterizzata da sterili proclami, in alcuni casi anche di natura legislativa, spesso enfatizzati dalla stampa, che da un lato hanno tranquillizzato l'opinione pubblica, ma che dall'altro hanno finito proprio per favorire la mafia. Più di una volta l'attività investigativa si è limitata ad una unica fonte costituita dalle accuse di pericolosi criminali che sono stati presentati all'opinione pubblica come gli unici soggetti grazie ai quali sarebbe stato possibile sconfiggere la mafia. Accuse che hanno determinato una lunga serie di arresti indiscriminati, che solo in un secondo momento si sono dimostrati del tutto iniqui e privi di qualsiasi fondamento. A tale propo-

sito, non si può non segnalare come all'ap-  
piattimento di non pochi pubblici ministeri  
sulle mere affermazioni dei pentiti si accom-  
pagni nella società un inquietante clima di  
sospetto nei confronti di coloro che cercano  
di ricondurre ai principi costituzionali una le-  
gislazione, come quella antimafia, che in più  
punti appare essere in palese violazione non  
solo dei principi costituzionali, ma anche di  
principi sanciti in trattati internazionali,  
come, ad esempio, la Convenzione per la sal-  
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  
fondamentali, che dovrebbero essere, per cia-  
scun Paese che si ritiene democratico e libe-  
rale, il presupposto di ogni normativa ine-  
rente alla libertà personale».

Il senatore Iannuzzi, nel sottoscrivere tali  
relazioni a disegno di legge e Documento,  
e nel farlo anteriormente agli articoli incrimi-  
nati, ha sicuramente espresso la cifra della  
sua attività parlamentare, che non può essere  
disattesa o misconosciuta solo perché rappre-  
senta la prosecuzione della sua pluridecena-  
le attività giornalistica.

\* \* \*

La presentazione di un disegno di legge  
depositato dinanzi alla Presidenza del Senato  
rientra appieno nell'esercizio delle funzioni  
parlamentari nazionali e, pertanto, legittimata  
a pronunciarsi sull'insindacabilità di opinioni  
che ne costituiscono la proiezione è la Ca-  
mera di appartenenza del senatore Iannuzzi.

Il collegamento necessario tra le sue batta-  
glie giornalistiche (sull'effetto pernicioso di  
un'accezione del processo penale che di-  
venga servente rispetto all'utilizzo dei «pen-  
titi», frustrando le professionalità investiga-  
tive più genuine espresse dai tutori dell'or-  
dine pubblico) e le sue «funzioni» di parla-  
mentare, cioè l'ambito funzionale entro cui  
l'atto si iscrive, prescinde dal suo contenuto  
comunicativo, che può essere il più vario,  
come ribadito dalla recente sentenza della  
Corte costituzionale n. 120 del 2004: l'eserci-  
zio delle funzioni del parlamentare non può

infatti essere ristretto esclusivamente alle di-  
scussioni che si tengono all'interno delle  
Aule, poiché il mandato elettorale si esplica  
in tutte quelle occasioni in cui il parlamentare  
raggiunge il cittadino ed illustra la propria  
posizione anche, e forse tanto più, quando  
questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati  
all'attività legislativa in senso stretto e si  
espliciti invece nei mezzi di informazione,  
negli organi di stampa ed in televisione. L'e-  
sercizio in concreto delle funzioni proprie dei  
membri delle Camere può esservi anche  
quando è attuato in forma «innominata» sul  
piano regolamentare, e tale interpretazione è  
stata accolta nell'articolo 3, comma 1, della  
legge 20 giugno 2003, n. 140, resistendo al  
vaglio di costituzionalità della Corte nella ci-  
tata sentenza: l'importante è che l'agire del  
parlamentare – nel dedicarsi alle attività di  
cronaca e critica politica in cui si estrinseca  
la posizione del senatore in relazione a rile-  
vanti fatti della vita pubblica – rappresenti  
una prosecuzione ed una proiezione dell'atti-  
vità per la quale svolge il suo mandato, e non  
un paludamento di controversie private.

È compito della Giunta svolgere un ruolo  
di garante affinché tale diritto, spettante a  
ciascun membro del Parlamento, non si tra-  
duca in abuso ovvero in eccesso. Abuso od  
eccesso che, peraltro, la Giunta non ritiene  
possano essere rintracciati nel caso delle opi-  
nioni espresse dal senatore Iannuzzi oggetto  
del procedimento in questione, per le quali  
essa rinviene l'esercizio di funzioni parla-  
mentari.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a mag-  
gioranza, di dichiarare che le affermazioni  
rese dal senatore Iannuzzi negli articoli in  
questione costituiscono opinioni espresse da  
un membro del Parlamento nell'esercizio  
delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'i-  
potesi di cui all'articolo 68, primo comma,  
della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*